



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Presidenza

Linee guida "sperimentali" sul filtro in appello

1. Nel caso di inammissibilità dell'appello per vizi di forma dell'atto non si fa luogo all'applicazione del filtro e alla pronuncia di ordinanza con la procedura prevista dall'art. 348 *ter* c.p.c., ma si provvede con sentenza soggetta a ordinaria impugnazione.
2. Per la valutazione dell'inammissibilità dell'appello sulla base della ragionevole probabilità che non venga accolto, non è prevista un'udienza filtro distinta da quella di trattazione, ma, alcun giorni prima di quest'ultima, il Collegio effettua la "pre-camera" di consiglio, ai fini dell'esame delle nuove cause, per le quali, fin dalla fissazione dell'udienza ex art. 168 *bis* quinto comma c.p.c., si dà avviso ai procuratori delle parti che alla medesima udienza è oggetto di discussione anche l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c..
3. Per gli appelli proposti con ricorso, per i quali pure è necessaria una valutazione in tempi brevi dell'ammissibilità, si procede nei seguenti termini:
 - a) per la Sezione lavoro i nuovi ricorsi sono inoltrati dalla cancelleria ai Consiglieri relatori, i quali provvedono tempestivamente a esaminare le cause ad essi assegnate per segnalare al Presidente quelle potenzialmente inammissibili per le quali anticipare la trattazione;
 - b) in tema di locazioni, di competenza della III Sezione civile, dopo la fissazione dell'udienza di discussione, il giudice relatore provvede tempestivamente a esaminare le cause a lui assegnate per segnalare al Presidente quelle potenzialmente inammissibili per le quali anticipare la trattazione.
4. In ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 *ter* c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del *fumus boni iuris*.

Milano, 10 ottobre 2012

Il Presidente
Giovanni Canzio